

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10813 del 05/06/2020 (Rv. 657920 - 01)

Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Condizioni - Fattispecie.

Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo INPS, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenni, sussistendo un interesse del medesimo terzo all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio).

- Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10813 del 05/06/2020 (Rv. 657920 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_102](#), [Cod_Proc_Civ_art_543](#), [Cod_Proc_Civ_art_615](#), [Cod_Proc_Civ_art_617](#)